Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Sabato, 3 febbraio 1934 - ANNO XII — Numero 28

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1934, n. 60.

Emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento con un prestito redimibile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Emissione del prestito e cambio delle rendite consolidate.

Art. 1.

Per provvedere alla sostituzione delle rendite dei debiti consolidati 5 per cento, emessi con Regi decreti 2 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 22 settembre 1918, numero 1300; nonchè di quelle del debito consolidato 5 per cento del Littorio, creato con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, da iscriversi nel Gran Libro del Debito Pubblico, fruttante l'interesse annuo di lire tre e cinquanta centesimi, per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° gennaio 1934-XII, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile nel Regno o nelle Colonie, in rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno; e ammortizzabile nel periodo di quarantadue anni, a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Art. 2.

L'ammortamento del prestito considerato nel precedente articolo primo, avrà luogo, secondo il piano allegato al presente decreto-legge, mediante acquisti sul mercato, o mediante rimborso per sorteggi annuali.

Sarà provveduto ad acquisti sul mercato, fin tanto che il prezzo di borsa non oltrepassi L. 101, per ogni cento lire di capitale nominale.

Ove il prezzo di borsa sia superiore a questo limite, l'ammortamento sarà eseguito mediante sorteggi annuali e rimborso a L. 101. Il sorteggio si effettuerà sui titoli al portatore in circolazione; in difetto di questi, sui titoli nominativi, a cominciare da quelli di più recente iscrizione.

Nel caso di acquisti al di sopra della pari, e nel caso di rimborso per sorteggio, saranno inscritte in bilancio, anno per anno, le assegnazioni complementari per la differenza fra il prezzo di acquisto o il valore di rimborso e la pari.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad estinguere i debiti consolidati 5 per cento, di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, offrendo il rimborso, al 1° gennaio 1937-XV, del capitale nominale in lire cento per ogni cinque lire di rendita, e mantenendo, fino a tutto l'anno 1936-XV, la corresponsione degli interessi, in ragione del 5 per cento, pagabili alle scadenze in vigore; ovvero il cambio degli attuali titoli con altri del nuovo prestito a parità di capitale nominale e con decorrenza dal 1° gennaio 1934-XII.

Per i titoli per i quali sia stato accettato il cambio, verranno pagate, il 23 aprile 1934-XII, e nei giorni successivi, per ogni cento lire di capitale nominale, lire quattro e cinquanta centesimi, esenti da imposte, quale anticipato corrispettivo della differenza, fra l'interesse del consolidato e quello del debito redimibile, durante il periodo dal 1° gennaio 1934-XII a tutto l'anno 1936-XV. Gli interessi, che matureranno al 30 giugno 1934-XII, sui titoli dei quali sia stato accettato il cambio, saranno pagati, in ragione del 3,50 per cento all'anno, contro ritiro delle cedole di scadenza al 1° luglio 1934-XII.

A ciascun miliardo di capitale nominale di cui sia stato accettato il cambio, sono assegnati, una volta tanto, premi nella misura complessiva di lire dieci milioni distribuiti come al successivo art. 7.

Art. 4.

Gli aventi diritto ai titoli di rendite consolidate, che intendano ottenere il rimborso del capitale, debbono farne domanda, nel termine di sei giorni, dal 5 febbraio al 10 febbraio inclusivo dell'anno 1934-XII; depositando, contemporaneamente, verso ricevuta, i titoli al portatore o nominativi, nei luoghi e nei modi, che saranno stabiliti con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

A partire dalla data, che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, le ricevute, di cui al comma precedente, saranno commutate in certificati di credito, pagabili il 1° gennaio 1937-XV, e trasferibili mediante girate.

Art. 5.

Gli aventi diritto alle rendite consolidate cinque per cento, che, nel termine di sei giorni indicato nel precedente art. 4, non abbiano dichiarato di voler il rimborso del capitale, saranno considerati come accettanti il cambio delle loro rendite con quelle del nuovo prestito redimibile.

Art. 6.

I titoli al portatore dei debiti consolidati per i quali, a norma del precedente art. 5, sia stato accettato il cambio, saranno sostituiti, a partire dal 15 ottobre 1934-XII, con titoli al portatore del nuovo prestito redimibile.

I titoli nominativi dei debiti consolidati cinque per cento, dei quali sia stato accettato il cambio, saranno sostituiti, senza necessità di autorizzazione veruna, o di qualsiasi formalità giudiziaria, con altri titoli nominativi del nuovo prestito redimibile, aventi la medesima intestazione ed i vincoli o le ipoteche gravanti i titoli presentati per il cambio.

Art. 7.

Per ciascun miliardo di capitale nominale di titoli al portatore o nominativi, per i quali sia stato accettato il cam-

bio, verranno sorteggiati una volta tanto, i sottoindicati premi:

tre premi, ciascuno di	L.	1.000.000
sei premi, ciascuno di	»	500.000
quaranta premi ciascuno di . . .	»	100.000
In totale n. 49 premi di complessive .	»	10.000.000

Il sorteggio sarà effettuato il 20 dicembre 1934-XIII, e giorni seguenti, e i premi saranno pagabili nel Regno e nelle Colonie il 1° gennaio 1935-XIII, con esenzione da qualsiasi imposta.

Art. 8.

Il prestito redimibile, da emettersi, in conformità dell'art. 1 del presente decreto, sarà inscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico, per serie, ognuna del valore capitale nominale di un miliardo di lire.

A questo prestito sono estese tutte le disposizioni di legge, che regolano il Gran Libro e il servizio del debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici, concessi alle rendite di debito pubblico.

TITOLO II.

Agevolezze consentite ai titoli del prestito redimibile 3,50 per cento.

Art. 9.

I titoli del prestito redimibile 3,50 per cento, considerato nel presente decreto, sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai titoli di debito pubblico consolidato; e, al pari di questi debbono essere accettati, quante volte, per disposizioni di leggi o di regolamenti, siano richieste prestazioni, o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico dello Stato; o, comunque, investimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche sia per conto di Enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Tutte le operazioni, le quali abbiano, comunque, come base di garanzia, titoli dei debiti consolidati 5 per cento, considerati nel precedente art. 1, per i quali sia stato accettato il cambio, a norma dell'art. 5, restano in vigore e serbano il loro pieno valore in confronto dei titoli del nuovo prestito redimibile, equivalenti, a termini dell'art. 3, all'ammontare dei titoli oggetto delle operazioni.

Per le cauzioni, che siano state costituite, a norma di legge o di regolamenti vigenti, in titoli dei debiti consolidati, sopra indicati, questi titoli saranno sostituiti da altri del nuovo prestito, equivalenti, giusta il detto art. 3. La stessa norma varrà per i vincoli di qualsiasi natura.

Art. 11.

L'Istituto di emissione è autorizzato a concedere, per un anno, a decorrere dal 1° marzo 1934-XII, sovvenzioni sui titoli del prestito redimibile considerato nel presente decreto, e sino a quando questi non siano emessi, sui titoli del consolidato da sostituire, con l'applicazione, durante lo stesso periodo di tempo, di un saggio di interesse pari al saggio di sconto, e non oltre il 3 per cento.

Art. 12.

Le operazioni di anticipazione e sovvenzione, sopra deposito o pegno di titoli del prestito redimibile, considerato nel presente decreto, e sino a quando questi non siano emessi, sui titoli del consolidato da sostituire, effettuate dall'Istituto di emissione, a norma del precedente art. 11, ovvero da Casse di risparmio, da Società e da Istituti, saranno, fino a tutto il 28 febbraio 1935-XIII, esenti dalla tassa considerata negli articoli 20 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280.

Art. 13.

I trasferimenti, in forza di atti fra vivi, a titolo gratuito o per successione, dei titoli del prestito redimibile considerato nel presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di esso, saranno esenti da tassa di registro, per donazioni e dalla tassa di successione.

Parimenti gli atti di costituzione di doti, civili o militari, con titoli di detto prestito, saranno esenti dal pagamento di tasse di registro.

TITOLO III.

Disposizioni varie.

Art. 14.

Le ricevute, i certificati di credito ed i trasferimenti di essi, i titoli definitivi, da emettersi in dipendenza della operazione disposta col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessione governativa.

Parimenti tutti gli atti e documenti, comunque necessari per la detta operazione, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governative; ed, ove occorra la registrazione, essa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni, gli avvisi riguardanti la presente operazione, sui giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa.

Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della presente operazione, e delle sue condizioni; alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni concernenti gli atti delle pubbliche Amministrazioni ed i manifesti elettorali.

La spedizione dei certificati di credito, dei titoli, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in in franchigia, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tal uopo stabilite.

Art. 15.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per la fabbricazione, la emissione, la consegna dei titoli considerati in questo decreto; e in genere, per tutte le spese dipendenti dalla presente operazione.

Art. 16.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate tutte le norme complementari, integrative e regolamentari, per l'attuazione del presente decreto; ed in particolar modo le disposizioni concernenti le modalità relative al sorteggio dei premi e al pagamento di essi; nonchè quelle per la determinazione dei tagli, per regolare la sostituzione dei titoli di debiti consolidati con quelli del nuovo prestito; per disciplinare la emissione, la consegna, il trasferimento, il pa-

gamento dei certificati di credito; nonchè per provvedere ai fini della successiva applicazione del R. decreto 7 marzo 1920, n. 283, e del R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584,
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le caratteristiche dei titoli del nuovo prestito.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 46. — MANCINI.

ALLEGATO.

Piano di ammortamento per una serie di lire un miliardo del Prestito redimibile 3,50 per cento.

ANNI	Annualità a carico del bilancio dello Stato	Somma destinata al servizio degli interessi (1)	Somma da impiegare per l'ammortamento dei titoli (1)
—	—	—	—
1934	35.000.000 —	35.000.000 —	—
1935	35.000.000 —	35.000.000 —	—
1936	35.000.000 —	35.000.000 —	—
1937	36.000.000 —	35.000.000 —	1.000.000
1938	36.938.200 —	34.965.000 —	1.973.200
1939	37.876.538 —	34.895.938 —	2.980.600
1940	38.814.817 —	34.791.617 —	4.023.200
1941	39.753.105 —	34,650.805 —	5.102.300
1942	40.691.324,50	34.472.224,50	6.219.100
1943	41.629.556 —	34.254.556 —	7.375.000
1944	42.567.931 —	33.996.431 —	8.571.500
1945	43.506.128,50	33.696.428,50	9.809.700
1946	44.444.389 —	33.353.089 —	11.091.300
1947	45.382.693,50	32.964.893,50	12.417.800
1948	46.320.870,50	32.530.270,50	13.790.600
1949	47.259.199,50	32.047.599,50	15.211.600
1950	48.197.493,50	31.515.193,50	16.682.300
1951	49.135.713 —	30.931.313 —	18.204.400
1952	50.074.059 —	30.294.159 —	19.779.900
1953	50.073.962,50	29.601.862,50	20.472.100
1954	50.074.039 —	28.885.339 —	21.188.700
1955	50.073.934,50	28.143.734,50	21.930.200
1956	50.073.977,50	27.376.177,50	22.697.800
1957	50.074.054,50	26.581.754,50	23.492.300
1958	50.074.024 —	25.759.524 —	24.314.500
1959	50.074.016,50	24.908.516,50	25.165.500
1960	50.073.924 —	24.027.724 —	26.046.200
1961	50.074.007 —	23.116.107 —	26.957.900
1962	50.073.980,50	22.172.580,50	27.901.400
1963	50.074.031,50	21.196.031,50	28.878.000
1964	50.074.001,50	20.185.301,50	29.888.700
1965	50.073.997 —	19.139.197 —	30.934.800
1966	50.073.979 —	18.056.479 —	32.017.500
1967	50.074.066,50	16.935.866,50	33.138.200
1968	50.074.029,50	15.776.029,50	34.298.000
1969	50.073.999,50	14.575.599,50	35.498.400
1970	50.073.955,50	13.333.155,50	36.740.800
1971	50.074.027,50	12.047.227,50	38.026.800
1972	50.073.989,50	10.716.289,50	39.357.700
1973	50.073.970 —	9.338.770 —	40.735.200
1974	50.074.038 —	7.913.038 —	42.161.000
1975	50.074.003 —	6.437.403 —	43.636.600
1976	50.074.022 —	4.910.122 —	45.163.900
1977	50.073.985,50	3.329.385,50	46.744.600
1978	50.074.024,50	1.693.324,50	48.380.700
			1.000.000.000

(1) Qualora abbia ad effettuarsi in uno degli anni di durata del Prestito un ammortamento di titoli per un ammontare di valore nominale superiore alla cifra indicata nel piano di ammortamento, e ciò in dipendenza di acquisti sul mercato al disotto della pari, l'economia di spesa per il servizio degli interessi, negli anni successivi, sarà impiegata per accelerare ulteriormente l'ammortamento del Prestito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1934.
Norme per il rimborso delle rendite di consolidato 5 per cento agli aventi diritto, che non accettino il cambio nel prestito redimibile 3,50 per cento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, col quale si dispone il rimborso, al 1° gennaio 1937-XV, del capitale corrispondente ai titoli di rendite dei debiti consolidati cinque per cento, dei quali non venga accettato il cambio nei titoli del prestito redimibile di nuova emissione;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli aventi diritto a rendite dei debiti consolidati cinque per cento, considerati nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, i quali intendano di essere rimborsati al 1° gennaio 1937-XV, del capitale nominale di L. 100, per ogni cinque lire di rendita, a norma di detto decreto-legge, debbono farne domanda agli stabilimenti della Banca d'Italia (sedi, succursali ed agenzie) dal giorno 5 febbraio al giorno 10 febbraio 1934-XII inclusivo.
A tal uopo gli sportelli degli stabilimenti rimarranno aperti al pubblico, nei giorni su indicati, dalle ore 10 alle ore 15.

Art. 2.

I titoli al portatore, dei quali si chieda il rimborso, dovranno essere, previo annullamento alla presenza degli aventi diritto, firmati da essi e depositati presso gli uffici indi-

cati nel precedente articolo 1, contemporaneamente alla domanda di rimborso. Essi dovranno avere annesse le cedole di scadenza 1° luglio 1934-XII, nonchè quelle successive.

I certificati nominativi, dei quali si chieda il rimborso dovranno essere depositati presso gli stabilimenti della Banca esistenti nel capoluogo di provincia, sulla cui Sezione di Regia tesoreria siano pagabili i relativi interessi. Anche i certificati nominativi dovranno avere annesse le ricevute di scadenza al 1° luglio 1934-XII e quelle successive.

Art. 3.

Le domande di rimborso dovranno essere stese, in triplice esemplare, su moduli speciali, che saranno messi a disposizione degli interessati, dagli stabilimenti della Banca d'Italia; e dovranno contenere la descrizione completa di ciascuno dei titoli presentati, nonchè l'indicazione della rispettiva decorrenza degli interessi.

Le domande, concernenti titoli al portatore, saranno sottoscritte dagli aventi diritto, che dovranno altresì dichiarare di avere la libera disponibilità dei titoli stessi.

Le domande, relative a titoli nominativi, saranno sottoscritte dai titolari o dagli aventi causa da essi o dai legali rappresentanti. Se i titoli siano intestati od appartengano ad Enti o a Società, le domande di rimborso dovranno essere sottoscritte, rispettivamente, dai legali rappresentanti o dalle persone aventi la firma sociale.

Le sottoscrizioni dei depositanti, che chiedano il rimborso di titoli nominativi, su uno degli esemplari delle domande, dovranno essere autenticate da Agenti di cambio accreditati, ai sensi delle vigenti disposizioni sul debito pubblico, o da notari; i quali, se del caso, dovranno accertare altresì la rappresentanza assunta dai richiedenti.

Art. 4.

Gli stabilimenti della Banca d'Italia rilasceranno ai depositanti ricevuta dei titoli depositati, restituendo firmato uno degli esemplari della domanda di rimborso.

Art. 5.

Qualora siano presentati, per il rimborso, titoli privi della cedola di scadenza al 1° luglio 1934-XII, ovvero di altre relative alle scadenze successive, verrà tenuto conto di questa circostanza nella consegna, che sarà effettuata ai depositanti, dei certificati di credito, pagabili al 1° gennaio 1937-XV.

Art. 6.

Gli aventi diritto a rendite dei debiti consolidati cinque per cento, considerati nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, residenti nelle Americhe, i quali desiderino ottenere, al 1° gennaio 1937-XV, il rimborso del capitale, a norma del citato decreto-legge, potranno presentare le rispettive domande e i titoli ai Regi Consolati italiani di New York, San Francisco, Rio Janeiro e Buenos Ayres, dal giorno 5 febbraio al giorno 10 febbraio 1934-XII, inclusivo, nelle rispettive ore di ufficio.

Essi dovranno osservare le norme indicate nei precedenti articoli. Le firme dei depositanti, sulle domande di rimborso di titoli nominativi, saranno autenticate dai Regi Consoli o da coloro che ne facciano le veci; i quali sottoscriveranno altresì l'esemplare di domanda di rimborso da consegnarsi ai depositanti quale ricevuta.

Art. 7.

Le operazioni considerate nel presente decreto, salvo quelle di cui al precedente articolo 6, sono affidate, sotto la propria responsabilità, alla Banca d'Italia.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII,
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 86. — GUACCI.

(1914)

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 61.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 62.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 63.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di L. 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali telegrafici nella città di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di L. 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali telegrafici nella città di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64.

Norme complementari sull'ordinamento del notariato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

NORME COMPLEMENTARI SULL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Art. 1.

Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, numero 1365, conseguendovi l'idoneità.

Art. 2.

Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sarà dimostrato nei modi da stabilirsi dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

Il periodo anzidetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo.

Art. 4.

Il Ministro per la grazia e giustizia nell'indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso.

Art. 5.

Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non più di un concorso.

Art. 6.

Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

Il notaro dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.

Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

Art. 7.

Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.

Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quando riscontri inesattezze, irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l'adempimento.

Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche Amministrazioni, ne informerà il procuratore del Re.

Art. 9.

Il capo dell'Archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del Re delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate.

Art. 10.

È punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell'art. 6 oppure lo pone in uso senza le forme stabilite nell'articolo medesimo.

Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da L. 100 a 500 e nei casi più gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 6, comma primo e secondo, e dell'art. 7 circa le annotazioni da fare nel registro e nell'estratto.

Il semplice ritardo nell'invio degli estratti è punito con l'ammenda da L. 50 a 500.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 65.
Proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Vista la legge 20 marzo 1930, n. 159, la legge 24 marzo 1932, n. 274, ed il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, contenente proroghe dei privilegi fiscali concesse agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-1927 per la riscossione dei tributi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere una ulteriore proroga agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-1927 per l'esercizio dei detti privilegi di riscossione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed al R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, è prorogato al 31 dicembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 161. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Luigi fu Giuseppe e fu Deluca Filomena, nato a Muggia il 25 gennaio 1880 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Benci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dorbezi Maria fu Luigi, nata il 2 marzo 1882, moglie;
2. Giordano di Luigi, nato il 20 gennaio 1913, figlio;
3. Nerina di Luigi, nata il 4 novembre 1914, figlia;
4. Romaldo di Luigi, nato il 6 dicembre 1916, figlio;
5. Ermido di Luigi, nato il 16 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(259)

N. 11419-338.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Siver Pietro di Antonio e fu Rosa Antonia, nato ad Abrega (Parenzo) il 4 aprile 1899 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Severi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cociancich Maria di Antonio, nata il 14 marzo 1900, moglie;
2. Rodolfo di Pietro, nato il 23 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(260)

N. 11419-335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Missich Antonio Giovanni di Antonio e fu Maria Potlec, nato a Fasana il 29 dicembre 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Missi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Comparich Giovanna di Giacomo, nata il 9 ottobre 1900, moglie;
2. Carmela di Antonio, nata il 6 novembre 1920, figlia;
3. Antonio Giovanni di Antonio, nato il 3 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(257)

N. 11419-336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoz Giacomo di Giuseppe, e di Maria Musclot, nato a Cervignano il 6 ottobre 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ballarin Olga di Raffaele, nata il 7 febbraio 1902, moglie;
2. Nirvana di Giacomo, nata il 20 aprile 1926, figlia;
3. Giuseppina Nerina di Giacomo, nata il 16 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(258)

N. 11419-333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Rodolfo di Giuseppe e di Neri Angela, nato a Monfalcone il 4 ottobre 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rina Giuseppina di Rodolfo, nata il 21 settembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(255)

N. 11419-334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Radetic Luigi di Antonio e fu Maria Antonic, nato a Iamiano il 22 agosto 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Radetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Laurencich Stefania di Andrea, nata il 27 giugno 1901, moglie;
2. Celestina di Luigi, nata il 15 novembre 1921, figlia;
3. Adele di Luigi, nata il 21 novembre 1923, figlia;
4. Emilia di Luigi, nata il 21 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(256)

N. 11419-331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Giovanni di Antonio e di Caterina Todero, nato a Verteneglio il 25 gennaio 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cappellari Valeria di Antonio, nata il 12 dicembre 1891, moglie;
2. Stelio di Giovanni, nato il 3 giugno 1919, figlio;
3. Elda di Giovanni, nata il 15 marzo 1921, figlia;
4. Antonio di Giovanni, nato il 27 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(253)

N. 11419-332.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Luigi di Michele e di Maria Candido, nato a Petrovia il 9 settembre 1899 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cosoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Doz Alice di Martino, nata il 13 dicembre 1902, moglie;
2. Marcello di Luigi, nato il 2 agosto 1920, figlio;
3. Caterina Maria di Luigi, nata il 15 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(254)

N. 11419-329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gudovinovich Vittorio fu Antonio e di Caterina de Crinis, nato a Pola il 12 ottobre 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Godovini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cocchietto Maria di Pietro, nata il 20 settembre 1886, moglie;
2. Teodolinda di Vittorio, nata il 29 novembre 1910, figlia;
3. Franco di Vittorio, nato il 5 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(251)

N. 11419-330.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurentig Luigi fu Giacomo e di Pizzignach Teresa, nato a Monfalcone il 2 marzo 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Deiuri Ernesta di Giuseppe, nata il 28 aprile 1900, moglie;
2. Carlo Ennio di Luigi, nato il 28 ottobre 1925, figlio;
3. Ada Maria di Luigi, nata il 14 dicembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(252)

N. 11419-2377-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovac Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 5 gennaio 1883 e residente a Trieste, via Pondares n. 17, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gisella Vattovac nata Turasek di Giacomo, nata il 5 settembre 1887, moglie;
2. Umberta di Antonio, nata l'8 agosto 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia del « Modus vivendi » italo-turco del 3 agosto 1929.

Con recente scambio di note è stato stabilito, in vista dei negoziati commerciali in corso, che la denuncia del « Modus vivendi » italo-turco del 3 agosto 1929 abbia effetto dal 7 febbraio 1934.

(1893)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del decreto Ministeriale 18 febbraio 1933 recante norme per disciplinare la corresponsione di contributi straordinari a favore di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti.

Con decreto Ministeriale in data 29 dicembre 1933-XII sono state apportate modificazioni al decreto Ministeriale 18 febbraio 1933-XI, col quale si dettano norme per disciplinare la corresponsione di contributi straordinari previsti, a favore di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti. (Art. 4 R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244).

(1894)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato.

Con decreto Ministeriale in data 19 gennaio 1934-XII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 25.000 disposto a suo favore dal cav. Enrico Del Mar con testamento olografo 1° luglio 1932.

(1895)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa edilizia « Calabria » con sede in Roma, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1896)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 26.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.691
Inghilterra (Sterlina)	59.01
Francia (Franco)	74.75
Svizzera (Franco)	368.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.68
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	57.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.73
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.75
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.125
Id. 3,50% (1902)	91.425
Id. 3% lordo	67.025
Consolidato 5%	97.80
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.325
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.075
Id. id. id. 1940	107.075
Id. id. id. 1941	107.175
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.75

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 50 posti di alunno d'ordine nella carriera di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo con cui il Ministero è autorizzato a bandire, entro l'anno 1934-XII, un pubblico concorso per esame per l'assunzione di 50 alunni nella carriera d'ordine di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami per l'ammissione di 50 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio, di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, o cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici, di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quello degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale, di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente e almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, ai sensi del numero 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il presente concorso, è di 34 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 39 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e degli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da lire 3 del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo da lire 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 3 da un medico provinciale o militare in S.P.E., che all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di

cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, su carta da bollo da lire 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire 3 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia o meno mantenuta ininterrotta la sua iscrizione.

I documenti sopraelencati ai numeri dall'uno al sette debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini;
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno - Carta del Lavoro;
3. Nozioni sulla storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri;
4. Nozioni elementari di geografia d'Italia;
5. Legge sulla pubblica sicurezza (Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento);
6. Elementi di statistica;
7. Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma; la prova orale su tutto il programma stesso

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quello orale.

Art. 8.

Gli esami scritti avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione del luogo e dei giorni degli esami predetti dalle Prefetture delle provincie, in cui avranno presentato le loro domande di ammissione.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti e a coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con l'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, nn 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti per i quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività nel grado di alunno d'ordine previo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile di lire 374 netto dal 12 % oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 ottobre 1924, n. 2042;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933 con cui è stata data l'autorizzazione a bandire concorsi per le ammissioni ad impieghi statali durante l'anno 1934;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami e titoli congiuntamente, a due posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo

richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, il tutto ridotto del 12 % per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101:

a) i limiti di età stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1925, n. 48, sono elevati di quattro anni a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227. Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) possono essere ammessi al concorso gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato senza limiti di età. La qualifica di impiegato dovrà essere provata con la produzione di apposito certificato rilasciato in competente bollo dall'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. Potranno pure essere ammessi al concorso, con esenzione dai limiti di età, gli impiegati non di ruolo, con qualunque denominazione in servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale qualità dovrà essere provata mediante produzione di certificato rilasciato, in competente bollo, dall'Amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio;

2° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma dal podestà.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto di cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

8° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fascio di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al numero 9, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra. Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da lire 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio nelle Colonie e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio; per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

b) un esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia, bacteriologia e parassitologia applicate all'igiene;

b) l'istologia normale e patologica.

La prova orale versa su tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse, oltre che sull'ordinamento sanitario del Regno.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso cattedre ed Istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline igieniche, e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline igieniche in genere;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale ovvero dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7 decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso, i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7 decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 14.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PER LE PROVE DI ESAME

nel concorso ai posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanità pubblica.

PROVE SCRITTE

1. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo e alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro-spinale epidemica - Poliomelite anteriore acuta - Polmonite, difterite e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide e infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico e infezioni colera simili - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Malattia del sonno - Beri beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi;

c) sieri, vaccini, prodotti biologici.

2. Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca - Traduzione dall'italiano di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche. (È ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1. Microscopia, batteriologia e parassitologia applicate alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologia generale;

b) esame microscopico e bacteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

d) esame di sostanze alimentari conservate;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cisti da echinococchi;

f) fibre tessili;

g) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;

h) microrganismi in generale, ifomiceti, blastomiceti e fermentazioni; schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazioni principali, specie patogene;

i) autopsia di un animale;

l) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano e infezioni chirurgiche;

m) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi, del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;

n) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

o) protozoi, parassiti dell'uomo, amebe e sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria, nonchè degli spirocheti, tripanosomia, troponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;

p) creazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide);

q) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;

r) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2. Istologia normale e patologica:

a) la cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) la materia delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 636, e regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, regolamento 19 luglio 1906, n. 466, e tutte le loro successive modificazioni) nonchè le norme di legge e di regolamento e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, bacteriologia e parassitologia;

c) nozioni di demografia;

d) la lingua estera: lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di lingua tedesca di un'opera scientifica; conversazione nella lingua tedesca.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1889)

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a due posti di veterinario di confine e di porto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, e 23 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933 con cui è stata data l'autorizzazione a bandire concorsi per le ammissioni ad impieghi statali durante l'anno 1934;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a due posti di veterinario di confine e di porto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia all'uopo richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

a) i limiti di età stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 28, sono elevati di quattro anni a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) possono essere ammessi al concorso gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato senza limiti di età. La qualità di impiegato dovrà essere provata con la esibizione di apposito certificato rilasciato, in competente bollo, dall'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Potranno pure essere ammessi al concorso, con esenzione dai limiti di età, gli impiegati non di ruolo, con qualunque denominazione, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale qualità dovrà essere provata con la esibizione di certificato, rilasciato in competente bollo, dall'Amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma dal podestà.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle Università o delle Scuole superiori di medicina veterinaria prima del novembre 1926.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° certificato rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui al numero 9, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, e per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle Colonie cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

b) l'igiene e la zootecnica;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) l'esame clinico di un animale colpito da malattia infettiva o infestiva;

b) la diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive. L'esame microscopico del latte e delle carni.

La prova orale, oltre che sulle prove scritte, verte sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitarie specialmente attinenti al servizio veterinario.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario del gruppo A del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti, si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

di concorso ai posti di veterinario di confine e di porto.

PROVE SCRITTE.

1. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Peste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Bradsot - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria Peste aviaria - Tifosi aviaria Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2. — Igiene e zootecnica: Igiene e zootecnica in generale Suolo - Acqua Aria - Ricoveri animali, arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze: Specie - Famiglie Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3. — Lingue estere: Prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1. — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

2. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

PROVA ORALE.

A) 1. — Materie delle prove scritte.

2. — Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

3. — Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali o prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno.

B) - Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1891)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.